

Linee guida per la gestione degli esami

**di studenti con riconosciute
esigenze specifiche
nell'apprendimento**



- Art. 1** L'Università della Svizzera italiana respinge ogni forma di discriminazione diretta o indiretta rivolta ai membri della propria comunità in ragione delle proprie condizioni fisiche e mentali. Al fine di garantire un servizio equo e inclusivo, conformemente a quanto previsto all'art. 2 cpv. 5 della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, l'Università della Svizzera italiana garantisce misure per supportare in sede d'esame gli studenti e le studentesse a cui siano state riconosciute da un medico specialista esigenze specifiche nei processi di apprendimento, dovute a disturbi quali segnatamente: dislessia, disortografia, discalculia.
- Art. 2** L'USI garantisce agli studenti e alle studentesse con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto al 25% di tempo in più per ogni prova d'esame (15 minuti in più ogni ora). Quindi, a titolo esemplificativo:
- Prova di 1 ora → 75 minuti concessi
 - Prova di 2 ore → 150 minuti concessi
 - Prova di 3 ore → 225 minuti concessi
- Art. 3** L'USI garantisce agli studenti e alle studentesse con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di svolgere le prove scritte d'esame su di un computer secondo modalità definite dai Decanati di Facoltà.
- Art. 4** Durante la prova scritta d'esame, l'USI garantisce agli studenti e alle studentesse con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di consultare un dizionario monolingue. Questa misura non può applicarsi durante gli esami di lingua straniera.

- Art. 5** Durante la prova scritta d'esame l'USI garantisce agli studenti e alle studentesse con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di avere a disposizione una calcolatrice non scientifica.
- Art. 6** Nella valutazione della prova d'esame scritta, gli studenti e le studentesse con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento non devono essere penalizzati in caso di errori ortografici e morfosintattici. Questa misura non si applica a esami volti specificamente a valutare l'uso corretto della lingua.
- Art. 7**
1. Le misure indicate agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 costituiscono un sistema minimo di supporto che deve essere garantito da tutte le Facoltà agli studenti e alle studentesse che ne facciano richiesta sulla base della necessaria documentazione presentata ai sensi degli artt. 8 e seguenti.
 2. Sulla base di motivate esigenze mediche lo studente o studentessa può fare richiesta di misure di supporto ulteriori.
- Art. 8** Per poter accedere alle misure di supporto lo studente o la studentessa deve presentare la richiesta al Decanato di Facoltà. Nella domanda lo studente o studentessa fa richiesta di una o più misure, tra quelle elencate agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allegando il certificato di un medico specialista, risalente a non più di 2 anni prima, che attesti il disturbo specifico dell'apprendimento.
- Art. 9**
1. La domanda deve essere presentata dallo studente o dalla studentessa al Decanato di Facoltà al momento dell'iscrizione, entro l'inizio dell'anno accademico o non appena sopraggiunga una diagnosi ma, comunque, entro e non oltre due mesi prima dell'esame per cui si chiede una delle misure.
 2. Non potrà essere richiesto l'annullamento o la revisione di un esame sulla base di una domanda consegnata ex post.
- Art. 10**
1. Il Decanato di Facoltà riceve la documentazione e la trasmette al/la Prorettore/Prorettrice per la formazione e la vita universitaria.
 2. Il/La Prorettore/Prorettrice per la formazione e la vita universitaria valuta la legittimità della richiesta sulla base della documentazione ricevuta e decide in merito alla concessione delle misure. Le misure di supporto di cui all'art. 7.2 sono disposte previa valutazione della disponibilità delle necessarie risorse materiali (segnatamente: finanziarie, infrastrutturali, umane).
 3. Contro la Decisione del Prorettore/Prorettrice per la formazione e la vita universitaria lo/la studente/studentessa può presentare reclamo al Rettore. Contro la Decisione del Rettore lo/la studente/studentessa può inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo cantonale. Si applica l'art. 53 dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana.
 4. Le misure disposte rimangono valide per tutta la durata del ciclo di studi, salvo eventuali modifiche o integrazioni che lo/la studente/studentessa deve presentare nei termini indicati all'art. 9.1.

5. Il/La Prorettore/Prorettrice per la formazione e la vita universitaria può rivolgersi e avvalersi del parere di un medico di fiducia. La gestione della pratica avviene comunque nel rispetto della massima confidenzialità.

- Art. 11**
1. Il Decanato di Facoltà comunica allo studente o alla studentessa le misure di supporto decise in favore di quest'ultimo/ultima dal/la Prorettore/Prorettrice.
 2. Il Decanato di Facoltà provvede a comunicare a docenti e assistenti interessati tali misure e si assicura che siano messe in pratica durante gli esami.

- Art. 12** Salvo quanto espressamente previsto nelle presenti Linee guida, si rinvia alle prassi delle singole Facoltà.

- Art. 13** Le presenti Linee guida entrano in vigore l'1 settembre 2019.

Università
della
Svizzera
italiana



**Servizio
giuridico**

**Linee guida
per la gestione
degli esami
di studenti con
riconosciute esigenze
specifiche
nell'apprendimento**
